

Processi verbali delle sedute del Consiglio regionale

VI SESSIONE ORDINARIA

Deliberazione n. 21 del 9 ottobre 2000

OGGETTO: LEGGE REGIONALE - "Artt. 27 e 53, V comma, della legge regionale di contabilità 03/05/1978, n. 23 come modificata con l.r. 19/07/1979, n. 35 - Assestamento del Bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2000 e reiscrizione di somme stanziata a fronte di entrate a destinazione vincolata non utilizzate entro l'esercizio 1999"


	pres.	ass.		pres.	ass.
1 - Antonini Carlo	✓		16 - Liviantoni Carlo	✓	
2 - Baiardini Paolo	✓		17 - Lorenzetti Maria Rita	✓	
3 - Bocci Gianpiero	✓		18 - Melasecche Gemini Enrico	✓	
4 - Bonaduce Giorgio		✓	19 - Modena Fiammetta	✓	
5 - Bottini Lamberto	✓		20 - Monelli Danilo		✓
6 - Brozzi Vannio	✓		21 - Pacioni Costantino	✓	
7 - Crescimbeni Paolo		✓	22 - Ripa Di Meana Carlo	✓	
8 - Di Bartolo Federico	✓		23 - Ronconi Maurizio	✓	
9 - Donati Maurizio	✓		24 - Rosi Maurizio	✓	
10 - Fasolo Marco	✓		25 - Rossi Luciano	✓	
11 - Finamonti Moreno	✓		26 - Sebastiani Enrico	✓	
12 - Girolamini Ada	✓		27 - Spadoni Urbani Ada		✓
13 - Gobbini Edoardo	✓		28 - Tippolotti Mauro	✓	
14 - Laffranco Pietro	✓		29 - Vinti Stefano	✓	
15 - Lignani Marchesani Giovanni Andrea	✓		30 - Zaffini Francesco	✓	

PRESIDENTE: Vannio BROZZI

CONSIGLIERI SEGRETARI: Marco FASOLO - Pietro LAFFRANCO

ESTENSORE: Rosanna MONTANUCCI

VERBALIZZANTE: Francesco T. DE CAROLIS



OGGETTO N. 119

DELIBERAZIONE N. 21 DEL 9.10.2000

LEGGE REGIONALE - “Artt. 27 e 53, V comma, della legge regionale di contabilità 03/05/1978, n. 23 come modificata con l.r. 19/07/1979, n. 35 – Assestamento del Bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2000 e reiscrizione di somme stanziata a fronte di entrate a destinazione vincolata non utilizzate entro l’esercizio 1999”

IL CONSIGLIO REGIONALE

VISTO il disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale, concernente: “Artt. 27 e 53, V comma, della legge regionale di contabilità 03/05/1978, n. 23 come modificata con l.r. 19/07/1979, n. 35 – Assestamento del Bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2000 e reiscrizione di somme stanziata a fronte di entrate a destinazione vincolata non utilizzate entro l’esercizio 1999”, depositato alla Presidenza del Consiglio regionale in data 4.9.2000 e trasmesso alla I, II e III Commissione Consiliare permanente in data 7.9.2000 (ATTO N. 157);

VISTO il parere e udite le relazioni della I Commissione Consiliare Permanente illustrate per la maggioranza dal relatore Presidente Costantino Pacioni e per la minoranza dal relatore Consigliere Giovanni Andrea Lignani Marchesani (ATTO N. 157/BIS);

VISTO il parere consultivo di competenza della II e III Commissione Consiliare ai sensi dell’art. 10, comma 6 del Regolamento Interno;

VISTO l’emendamento presentato dalla Giunta regionale e approvato;

VISTA la legge 16 maggio 1970, n. 281;


VISTA la legge 19 maggio 1976, n. 335;

VISTA la l.r. 3.5.1978, n. 23 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la l.r. 9.3.2000, n. 18;

VISTO lo Statuto regionale;

VISTO il Regolamento Interno;



a) con votazione separata articolo per articolo, sull'emendamento, nonché sulle tabelle A), B), C), D) ed E), e con votazione finale sull'intero atto che ha registrato n. 17 voti favorevoli, n. 8 voti contrari e n. 1 voto di astensione, espressi nei modi di legge dai 26 Consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

- di approvare la legge regionale concernente: "Artt. 27 e 53, V comma, della legge regionale di contabilità 03/05/1978, n. 23 come modificata con l.r. 19/07/1979, n. 35 - Assestamento del Bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2000 e reiscrizione di somme stanziata a fronte di entrate a destinazione vincolata non utilizzate entro l'esercizio 1999", composta di n. 6 articoli, nonché delle tabelle A), B), C), D) ed E), nel testo che segue:

Art. 1


(Saldo finanziario)

1. Ai sensi dell'articolo 11, comma 3, della legge regionale di contabilità 3 maggio 1978, n. 23, il saldo finanziario negativo dell'esercizio finanziario 1999, è accertato in lire 94.649.388.356. Alla sua copertura si provvede con la presente legge.

Art. 2

(Copertura finanziaria)

1. Per far fronte al disavanzo finanziario di cui all'articolo 1, determinato dalla mancata stipulazione di mutui autorizzati con l'articolo 12 della legge regionale 26 aprile 1999, n. 11, la Giunta regionale è autorizzata ad assumere, in relazione all'effettivo fabbisogno di cassa, mutui o prestiti obbligazionari, fino all'importo complessivo di lire 94.649.388.356, per una durata massima di anni trenta a decorrere dal 2000 e con onere massimo di ammortamento di lire 1.500.000.000, per l'anno 2000, e di lire 10.000.000.000, dal 2001 in poi.



2. All'onere conseguente dal comma 1, si fa fronte con quota degli stanziamenti previsti ai capitoli 6080 e 9790 del bilancio 2000 e successivi, programma 7.03.2.02, del bilancio pluriennale 2000/2002.

3. Per gli effetti di cui all'articolo 10, comma 1 della legge 16 maggio 1970, n. 281, il mutuo o prestito di cui al comma 1, è diretto al finanziamento delle spese indicate nella tabella E) allegata alla presente legge.

4. Ai mutui e/o prestiti di cui al comma 1, si applica la disciplina dell'articolo 5.

Art. 3


(Fondi da riscrivere)

1. L'ammontare dei fondi da riscrivere nella parte spesa del bilancio regionale per l'anno 2000, in relazione a stanziamenti di precedenti esercizi, finanziati con entrate a destinazione vincolata e non utilizzati entro il termine dell'esercizio 1999, a norma dell'articolo 53, comma 5 della legge regionale 3 maggio 1978, n. 23 e successive modificazioni ed integrazioni, è accertato in lire 969.460.686.630, come risulta dalla tabella C) allegata alla presente legge.

Art. 4

(Fondi perenti)

1. Per gli effetti di cui all'articolo 22, comma 3 della legge regionale 3 maggio 1978, n. 23, è approvata la tabella D) allegata alla presente legge, contenente l'elenco delle somme cancellate per perenzione amministrativa in sede di accertamento dei residui passivi degli anni 1999 e precedenti, escluse quelle rassegnate alla competenza dell'esercizio 2000, e di cui all'articolo 3.



Art. 5


(Autorizzazione alla estinzione anticipata di mutui e alla contrazione di nuovi mutui o all'emissione di prestiti obbligazionari. Integrazione e rettifica articoli 12, 14 e 15 della legge regionale 9 marzo 2000, n. 18)

1. La Regione concorre alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica da perseguire ai sensi dell'articolo 30 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 (patto di stabilità interno), anche attraverso la ristrutturazione complessiva dei prestiti precedentemente contratti, allo scopo di conseguire economie negli oneri di ammortamento attualmente sostenuti. A tal fine, la Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale 9 marzo 2000, n. 18, è autorizzata ad estinguere anticipatamente mutui contratti a condizioni più onerose di quelle attuali di mercato e a contrarre, in sostituzione, nuovi mutui e/o prestiti obbligazionari di importo comprensivo del debito residuo dei mutui da estinguere anticipatamente e degli oneri contrattualmente previsti, allo scopo di ottenere una riduzione degli oneri di ammortamento.

2. I mutui o i prestiti obbligazionari di cui agli articoli 12 e 14 della legge regionale 9 marzo 2000, n. 18, possono avere una durata massima di anni trenta.

3. In relazione a quanto disposto dai commi 1 e 2, la Giunta regionale è autorizzata a deliberare l'emissione di prestiti obbligazionari alle migliori condizioni di mercato, determinando le condizioni e le modalità delle operazioni, ivi compresa l'eventuale costituzione di un fondo vincolato per la restituzione del capitale oggetto dei prestiti obbligazionari.


4. Il rimborso dei prestiti obbligazionari è



garantito dalla Regione mediante iscrizione nel proprio bilancio, in appositi capitoli di spesa, per tutta la durata del prestito, delle somme occorrenti per effettuare i pagamenti alle scadenze previste, comprendenti gli oneri delle eventuali coperture dei rischi di cambio o di tasso di interesse. Su tali somme viene istituito speciale vincolo a favore dell'ente o degli enti creditizi incaricati del servizio del prestito.

5. In relazione alla garanzia di cui al comma 4, la Regione può dare mandato al tesoriere di provvedere, alle scadenze previste secondo il piano di ammortamento finanziario, al versamento delle somme occorrenti al rimborso del capitale e al pagamento degli interessi presso l'ente o gli enti creditizi incaricati del servizio del prestito, con priorità assoluta rispetto alle altre spese di natura obbligatoria. Il tesoriere è a tal fine autorizzato ad accantonare su alcune delle entrate acquisite dalla Regione le somme necessarie al servizio del prestito, con specifico vincolo irrevocabile a favore dell'ente o degli enti creditizi incaricati del servizio del prestito. Qualora il gettito delle entrate assoggettate a tale vincolo, per qualsiasi causa, venga meno, o risulti insufficiente al pagamento delle somme necessarie al servizio del prestito, il tesoriere provvede ad accantonare tali somme sul totale di tutte le entrate della Regione.

6. All'onere derivante dal presente articolo si fa fronte con gli stanziamenti iscritti nei relativi bilanci, ai capitoli 6080 e 9790, programma 7.03.2.02 del bilancio pluriennale 2000/2002 per far fronte alle rate di ammortamento di mutui dei quali si autorizza l'estinzione anticipata.



Art. 6

(Integrazione elenco n. 1, allegato alla legge regionale 9 marzo 2000, n. 18. Elenco spese obbligatorie)


1. All'elenco n. 1, allegato alla legge regionale 9 marzo 2000, n. 18, sono inseriti i seguenti capitoli:

- Cap.155 "Spese per i componenti della Giunta Regionale in qualità di assessori esterni legge regionale 23 marzo 2000, n. 26";
- Cap.180 "Spese per il funzionamento della struttura di supporto al Presidente della Giunta Regionale legge regionale 23 marzo 2000, n. 26";
- Cap. 480 "Acquisto libri, giornali e riviste ed altre pubblicazioni e inserzioni redazionali".

b) con distinta votazione che ha registrato n. 18 voti favorevoli e n.8 voti contrari, espressi nei modi di legge dai 26 Consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

- di dichiarare urgente la presente legge ai sensi degli articoli 127 della Costituzione e 69 dello Statuto Regionale determinandosi l'entrata in vigore della legge medesima il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria



L'ESTENSORE
Rosanna Montanucci
Rosanna Montanucci